



**Ordinanza** n. 17 del 17 marzo 2020

**Oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

**Sospensione vendita itinerante dei venditori ambulanti fino al 03.04.2020.**

**IL SINDACO**

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19’;

VISTA l'ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 6/3, dell'8/3/2020 e dell'11.03.2020;

CONSIDERATO che tra le misure da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia si prevede il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che in Provincia di Latina e soprattutto in comuni limitrofi a Sonnino, sono stati individuati molti casi di positività al virus Covid – 19;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;

VALUTATA la necessità di porre in essere tutte le iniziative ed i provvedimenti per il contenimento della diffusione di “Covid-19” impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori

costituzionali una priorità ineludibile;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 14 del 12 marzo 2020, con la quale è stato disposto il divieto di svolgimento del mercato settimanale dal 14 marzo 2020 al 03 febbraio 2020

RITENUTO di dover intervenire affinché quanto sopra venga attuato anche in alcune situazioni non precedentemente disciplinate;

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO che i prodotti destinati all'alimentazione, posizionati all'esterno delle attività commerciali, sono esposti al depositarsi del virus Covid – 19, oltre che di numerose sostanze nocive all'organismo umano come polveri sottili, benzene, piombo, anidride solforosa e altri agenti chimici provenienti dagli scarichi delle vetture;

RITENUTA, quindi, la necessità di sospendere la vendita itinerante dei venditori ambulanti nel territorio del Comune di Sonnino fino al 3 aprile 2020, per i motivi succitati a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di estendere il divieto anche all'esposizione di prodotti ortofrutticoli, erbaggi, legumi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita, sia sul suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico passaggio all'esterno dei locali;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- L'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;
- Lo statuto comunale;

**ORDINA**

- **Il divieto di vendita itinerante dei venditori ambulanti, fino al 03.04.2020, salvo ulteriori proroghe o revoche.**

- **Il divieto, fino al 3 aprile 2020, di esposizione e vendita, al di fuori e all'esterno dei locali adibiti ad attività commerciale, sia sul suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico passaggio, anche in aree coperte se aperti comunque in almeno tre lati, di ogni tipo di genere alimentare ortofrutticolo, erbaggi, legumi, generi alimentari e simili con l'immediata rimozione di tutte le strutture utilizzate per tali attività.**

### **AVVERTE**

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

### **DISPONE**

che il Comando di Polizia Municipale è incaricato all'esatta esecuzione della presente Ordinanza e della notifica per gli adempimenti di competenza;

### **DEMANDA**

di trasmettere la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefetto della Provincia di Latina;
- Settore Polizia Locale – Sede;
- Comando Stazione Carabinieri – Sonnino;

Ai vari uffici del Comune di Sonnino per l'affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, la realizzazione di pubblici avvisi e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sonnino al seguente indirizzo: [www.comune.sonnino.latina.it](http://www.comune.sonnino.latina.it), la realizzazione di pubblici avvisi ed altre forme di pubblicazione ritenute opportune, tra cui utilizzando i social networks.

### **COMUNICA**

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 17 marzo 2020

**IL SINDACO**  
F.TO Luciano De Angelis